

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1100);	COLOMBINI LEDA 4
COLOMBINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (931);	PIREDDA MARIO, <i>Relatore</i> 3
GARAVAGLIA: Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (987);	ZOLLA MICHELE 4
ARMELLIN ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1022)	Votazione segreta:
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> 3, 4	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> 4
	Disegno di legge (Discussione e rinvio):
	Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (1121) 5
	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> 5, 6, 7, 8, 9
	AMATO GIULIANO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 8
	BALESTRACCI NELLO, <i>Relatore</i> 5, 9
	MACCIOTTA GIORGIO 6, 7
	ZOLLA MICHELE 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1100); e delle proposte di legge Colombini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (931); Garavaglia: Modificazioni alle norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili (987); Armellin ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colombini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili »; Garavaglia: « Modificazioni alle

norme per l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili »; Armellin ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili ».

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole senza osservazioni.

Ricordo che l'onorevole Piredda ha già svolto la relazione e che si è chiusa la discussione sulle linee generali.

MARIO PIREDDA, *Relatore*. Propongo di scegliere come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 1100.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente

IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1984

della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

(È approvato).

ART. 2.

La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento della indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 della tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in lire 141 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 177,5 miliardi per l'anno 1984, in lire 215 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 230 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

LEDA COLOMBINI. A nome del gruppo comunista, esprimo voto favorevole al provvedimento, col quale compiamo un atto di giustizia nei confronti di una categoria di cittadini, quella degli invalidi,

che risultava fortemente discriminata. Voterò a favore di questo disegno di legge non solo perché il mio gruppo era proponente di una proposta di legge tendente a superare il lungo ritardo del Governo nel compiere un atto di giustizia dovuto, ma anche perché altri provvedimenti dovranno essere rapidamente affrontati per consentire alla categoria degli invalidi di considerarsi al pari degli altri.

MICHELE ZOLLA. Le ragioni per le quali il gruppo democristiano voterà a favore di questo provvedimento risiedono nella convinzione profonda che con esso compiamo un atto di giustizia nei confronti degli invalidi civili totalmente inabili ed a favore dei quali avevamo anche noi presentato una proposta di legge che ha trovato il pieno accoglimento della Commissione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » (1100).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Garavaglia, Gualandi, Levi Baldini, Lo Bello, Mastel-

la, Migliasso, Petrocelli, Piredda, Preti, Quercioli, Rubino, Sarti Adolfo, Scaiola, Sterpa, Torelli, Zampieri, Zanfagna, Zolla.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1100, risultano assorbite le proposte di legge abbinata nn. 931, 987 e 1022.

Discussione del disegno di legge: Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (1121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ».

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Con il provvedimento in esame, presentato il 13 gennaio di quest'anno, il Governo ha inteso venire incontro ad un'esigenza reale di ristrutturazione e di innovazione tecnologica delle aziende editrici. Come i colleghi certamente ricorderanno, con la legge n. 416 del 1981 — che prevedeva tra l'altro una serie di agevolazioni che indirettamente o direttamente riguardavano il sostegno dell'editoria, quali il prezzo della carta, le tariffe telegrafiche, i contributi a seconda del numero delle pagine tirate dalle varie testate dei quotidiani e dei periodici, eccetera — è stato istituito un fondo per i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica. Era facile prevedere che questa sarebbe stata una delle agevolazioni più utilizzate da parte dell'editoria e così in effetti è avvenuto.

Ricordo ancora ai colleghi che l'articolo 29 della citata legge n. 416, relativo ai

programmi ammessi al finanziamento agevolato, e i successivi articoli (n. 30 per i finanziamenti per la ristrutturazione economico-produttiva, n. 31 riguardante la modalità e la durata dei finanziamenti, n. 32 sulla dotazione finanziaria, n. 33 sulla costituzione del fondo centrale di garanzia) costituiscono una serie di previsioni di legge molto attente ai programmi che vengono presentati dalle varie aziende, per le quali si insiste con particolare accuratezza sulla corrispondenza di questi programmi e la possibilità di conseguire gli obiettivi. La dotazione finanziaria del fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio, ammontava a 5 miliardi per interventi in conto interessi accesi sui mutui dalle imprese editrici per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge n. 416, a 10 miliardi per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi; e a 5 miliardi per l'ultimo esercizio finanziario. Le prime due dotazioni (rispettivamente di 5 e di 10 miliardi) si sono rapidamente esaurite e giacciono presso la Presidenza del Consiglio numerose domande da parte di imprese editrici.

Il provvedimento in oggetto prevede un rifinanziamento di questo fondo di 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993. Per inciso, ricordo che il concorso nel pagamento degli interessi da parte dello Stato è del 50 per cento, mentre per le cooperative sono previste ulteriori agevolazioni.

L'articolo 2 del provvedimento modifica lievemente l'articolo 33 della legge n. 416, nel senso che stabilisce che la garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (relativa alla ristrutturazione industriale). L'articolo 3 è relativo alla copertura.

Non entro nel merito delle procedure e delle modalità relative alla concessione di questi interventi in conto interessi. In realtà non si tratta di modificare niente nella sostanza, trattandosi appunto di un rifinanziamento *tout court* del fondo previsto dalla legge n. 416, salvo la lieve modifica di cui ho già riferito all'articolo 2.

Desidero osservare che era intenzione del Governo agganciare a questo disegno di legge di rifinanziamento del fondo alcune modifiche della legge n. 416, la più rilevante delle quali era relativa allo snellimento delle procedure di pagamento, superando delle difficoltà circa la determinazione della pubblicità. Credo che vi sia però una certa difficoltà ad introdurre delle modifiche che, tra l'altro, non ci sono ancora pervenute e che quindi non abbiamo potuto esaminare. Mi rendo conto che questo pacchetto di emendamenti, predisposti in occasione della presentazione della relazione da parte del garante per l'editoria, sono importanti ed urgenti. Comunque credo di interpretare il pensiero della Commissione dichiarando che, qualora questi emendamenti venissero tradotti in un apposito disegno di legge, vi sarebbe la disponibilità di tutti per un esame immediato. Concludendo, raccomando alla Commissione la rapida approvazione del provvedimento, anche in considerazione della sua urgenza e del fatto che il settore dell'editoria ha manifestato il proprio apprezzamento rispetto ad esso.

PRESIDENTE. Formalmente, alla presidenza non risulta che siano stati presentati emendamenti da parte del Governo. Devo anche far presente che il parere della I Commissione, per quanto sollecitato, non è ancora giunto, e che stamattina la Commissione affari costituzionali è « in tutt'altre faccende affaccendata », in relazione al dibattito che avrà luogo in aula alle 11,30. Presumo, quindi, che sino alla prossima settimana non potremo avere il parere della I Commissione. A norma di regolamento, potremmo comunque procedere alla discussione sulle linee generali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIORGIO MACCIOTTA. Credo che non ci sia sostanzialmente alcun dubbio sulla esigenza di procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame, e d'altra parte questa è la direzione in cui la Camera si è mossa proponendo il rifinanziamento del fondo per il credito age-

volato. Credo, però, che in tema di disciplina della legge sull'editoria, anche utilizzando il ritardo dell'espressione del parere da parte della I Commissione, dovremo compiere un ulteriore passo in avanti inserendo taluni emendamenti all'attuale testo. D'altra parte, pur con le opportune varianti, potrebbero essere recepite alcune delle proposte che il Governo ha qui presentato come contributo alla discussione ed elaborazione di modifiche alla legge n. 416, a seguito di ripetute audizioni in Commissione che avevano coinvolto il garante per l'editoria ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, da questa delegato alla gestione della legge stessa. Gli interventi previsti dal disegno di legge n. 1121, se non accompagnati da altre iniziative, in parte previste nel testo proposto dagli emendamenti del Governo, rischiano di essere sostanzialmente inutili. Sappiamo che l'ammodernamento delle imprese ha costi rilevanti, ma sappiamo anche che altrettanto rilevante è il peso dei ritardi nella concessione delle agevolazioni previste dalla legge. Inoltre, il garante per l'editoria ed il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio hanno chiaramente detto che gran parte dei ritardi deriva dalla distribuzione dei meccanismi di accertamento del contenuto pubblicitario, in particolare. Da questo punto di vista, le norme degli articoli 7 e 8 del disegno di legge credo che siano assolutamente indispensabili ad un riequilibrio di gestione senza il quale l'intervento di ammodernamento sarebbe vanificato.

Relativamente al contenuto di queste proposte emendative del Governo, un certo rilievo, assumono, a mio parere, i meccanismi di fluidificazione ivi previsti.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, lei fa riferimento ad emendamenti del Governo che - ripeto - non risultano essere stati presentati alla presidenza.

GIORGIO MACCIOTTA. Mi riferisco al testo che, informalmente, è stato messo a disposizione da parte della Presidenza del Consiglio e che può quindi essere oggetto di discussione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Per la presidenza, non essendo stato presentato, formalmente quel testo non esiste. Ma lei ha diritto di farvi riferimento, anche se, in questo caso, non si tratta di emendamenti ma di ipotesi di emendamenti.

GIORGIO MACCIOTTA. Dicevo, dunque, che a me pare utile introdurre nella legge alcune variazioni che riguardano i problemi dello scioglimento delle concentrazioni in essere al momento dell'entrata in vigore della legge sull'editoria. Si tratta di adempimenti particolarmente urgenti perché la formulazione dell'originale articolo sulle concentrazioni della legge sull'editoria non risulta di facile attuazione pur avendo a riferimento un dato puntuale. La norma va quindi corretta individuando con precisione il periodo di riferimento dell'eventuale esubero della tiratura. Lo scioglimento, prima del 5 agosto 1984, delle concentrazioni in essere al momento dell'entrata in vigore della legge sull'editoria consentirebbe di far chiarezza sulla situazione del gruppo Rizzoli, che è di evidente delicatezza. Credo che, anche per questo, su altre questioni formali prevalga l'esigenza di rapidità e che quindi, sulla esigenza formalmente corretta sottolineata dal relatore di avere su questa tematica un vero e proprio disegno di legge autonomo, possa far premio invece l'opportunità di lavorare sugli emendamenti aggiuntivi al testo che la Commissione ha già a disposizione.

Altre due brevi considerazioni relative a due aspetti della legge che, a mio avviso, necessitano di una modifica: la mobilità del personale e la distribuzione delle pubblicazioni.

Per quanto riguarda la mobilità, la legge n. 416 prevede particolari agevolazioni per la realizzazione di processi che in modo eufemistico sono definiti di mobilità, ma che sono in effetti di estinzione di vere e proprie categorie, come quella dei poligrafici, per il modificarsi delle tecnologie che ha eliminato un'intera fase della produzione del ciclo editoriale. Sappiamo come uno dei freni alla piena operatività di questa legge e al pieno recu-

pero dell'economicità delle aziende è stata la non chiara determinazione operata dalla legge n. 416 dei soggetti passivi nel pagamento di certe agevolazioni alla mobilità. Mi pare che sia possibile — e qualche proposta in tal senso ci viene dai testi che abbiamo informalmente a disposizione — sciogliere questi nodi attraverso una precisa attribuzione all'istituto previdenziale di queste responsabilità.

Per quanto riguarda la distribuzione, già con la legge n. 416 sono stati fatti dei passi in avanti, anche se non hanno avuto corrispondenza nell'azione delle regioni che non hanno in linea di massima operato per quei piani di distribuzione regionali che dovevano essere formulati. Ciò nonostante anche su questo problema credo che qualche modifica possa essere fatta, in particolare venendo incontro alle esigenze poste dalle associazioni di categoria dei distributori, cioè attenuando la rigidità dell'attuale testo. Credo che il divieto assoluto alla subconcessione contenuto nella legge per l'editoria possa essere temperato, in qualche modo, prevedendo spazi per la gestione di cooperative — non cooperative di comodo, che utilizzano poi in larga misura mano d'opera subordinata, ma in cui la prevalenza dei soci svolge effettivamente il lavoro — e la possibilità di subconcessioni nel caso dei soggetti distributori chiamati a funzioni elettive o sindacali. Si tratta in questo caso di graduare bene le disponibilità per evitare la creazione di sindacati di comodo, con dirigenti di comodo che diventano di fatto subconcessionari.

Concludendo, sono favorevole all'approvazione del provvedimento, ma invito i gruppi a considerare anche l'opportunità, che ci è data dall'esigenza di rinvio dell'esame per la mancata espressione del parere della I Commissione affari costituzionali, per prendere in considerazione ulteriori proposte di modifica della legge n. 416, senza limitarci al mero finanziamento del fondo per il credito agevolato.

MICHELE ZOLLA. Ricordo che con la legge n. 416 ci si riprometteva di risolvere le sorti dell'editoria in una con-

IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1984

giuntura rivelatasi particolarmente sfavorevole. Sono trascorsi ormai tre anni dal momento in cui quella legge è divenuta operante e con il provvedimento che questa mattina viene portato alla nostra attenzione in sede legislativa il Governo propone un rifinanziamento del fondo previsto all'articolo 29 di quella legge per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica. La scadenza delle misure previste viene inoltre proiettata ancora nel futuro. L'interrogativo che ci dobbiamo porre è se il meccanismo finanziario di sostegno voluto dal legislatore abbia prodotto finora buoni risultati. Credo che sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo ci fornisse qualche dato in più per conoscere anche quante aziende è stato possibile favorire con i fondi posti a disposizione dal Governo e quali risultati hanno dato le cooperative. Pongo questo interrogativo soprattutto nell'eventualità di introdurre dei correttivi alla legge n. 416, cioè se si intendono modificare i meccanismi previsti. Ma deve essere chiaro che se si amplia il discorso, se poniamo mano ad una revisione di quella parte della legge n. 416 che riteniamo, in base all'esperienza, vada modificata, non vi è dubbio che ritorna l'interrogativo di fondo: se si deve ancora avere e per quanto un'editoria assistita. Non c'è dubbio che il disegno di legge in esame abbia una portata limitata, ma è estremamente ben definito, poiché ha un carattere di mero rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 29 su cui tutti ci troviamo d'accordo. Ma qualora si intendesse cogliere questa occasione per apportare delle modifiche come quelle di cui ha parlato il collega Macciotta e che sono affiorate dal discorso del relatore, bisogna allora che ci convinciamo tutti che il processo di aggiornamento della legge n. 416 non impegnerà certo pochi giorni o poche settimane. Siamo convinti che le parti politiche faranno un riesame critico delle loro posizioni, e questo porterà ad una dilatazione dei tempi.

Per quanto mi concerne, credo che, di fronte ad una proposta precisa e ben de-

finita nella sua filosofia, dovremmo cercare di darle immediata attuazione, salvo poi, attraverso una riflessione più approfondita, rivedere le parti della legge n. 416 alla luce delle proposte governative e a seguito di qualche incontro preliminare con il Governo e con il garante. Se ciò non dovesse essere, il discorso non si esaurirebbe in tempi brevi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per l'apprezzamento manifestato nei confronti di un disegno di legge che, come è stato affermato, è puramente attuativo di una indicazione della legge finanziaria e di quanto già indicato nella legge n. 416 ed il cui scopo, anche per l'esercizio in corso e per quello successivo, è quello di disporre delle risorse finanziarie per il rinnovamento tecnologico delle imprese. Questo è lo scopo e il senso del disegno di legge al nostro same.

Anche l'articolo 2 è correttivo di un errore e non attuativo di una indicazione. In precedenza, grazie all'attenzione che la Commissione aveva dato a me ed al garante, era maturata l'opportunità di introdurre taluni correttivi ad altre parti della legge n. 416. Quindi, le esigenze manifestatesi nascevano dalle pregresse audizioni in materia del Governo e del garante. Sentendo anche le categorie interessate, attraverso la Commissione per l'editoria ed i suoi organismi, il Governo aveva predisposto un pacchetto di emendamenti alla legge n. 416 che erano informalmente circolati in Commissione senza, però, essere trasformati in emendamenti formali e come tali sottoposti al vostro esame. Questi emendamenti riguardano aspetti puramente operativi: si tratta, infatti, di sveltire le procedure per il versamento dei contributi ai quotidiani e ai periodici, superando l'*impasse* che determina l'accertamento della pubblicità, cioè quello di non colpire con sanzioni penali gli am-

ministratori dei giornali nelle situazioni in cui si ritiene che possano usufruire dei contributi, pur nei casi in cui siano loro addebitabili palesi negligenze.

Non ho difficoltà ad accettare il punto di vista del relatore, ribadito dall'onorevole Zolla, circa la necessità di non appesantire questo disegno di legge che sta finalmente giungendo in porto. Gli emendamenti del Governo potrebbero, però, essere anche trasformati in un disegno di legge autonomo, non perché mettano in discussione il testo dell'editoria, ma perché necessiterebbero del parere della Commissione bilancio, con ciò ritardando lo *iter* del provvedimento in esame. Si tratta, comunque, di emendamenti minori, che hanno una rilevanza puramente tecnica, e se la Commissione riterrà di approvarli quando verranno presentati ciò faciliterà il lavoro dell'amministrazione nel gestire sollecitamente la legge; se la Commissione non riterrà di approvarli, continueremo come abbiamo fatto a perseguire i risultati che ci siamo prefissi.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Informalmente, ieri, a me era parso che l'avviso fosse quello di non affrontare oggi quel pacchetto di emendamenti. Conseguentemente, anch'io mi sono mosso in questa direzione. È vero che abbiamo sollecitato al Governo, d'intesa con il garante e con la disponibilità delle forze politiche, un meccanismo che agevolasse l'erogazione dei contributi maturati, e, poiché l'elemento frenante, di più difficile accertamento, era quello della determinazione della pubblicità media, avevamo tutti concordato che si potesse, intanto, sul numero delle pagine edite erogare il contributo al 20 per cento, purché non mettesse in discussione la possibilità di non erogare l'ulteriore quota se il contenuto della pubblicità media non avesse rispettato la normativa della legge n. 416.

Più che legittima a me sembra la richiesta dell'onorevole Zolla che ha chiesto di conoscere quante sono state le aziende che hanno fruito di questa agevolazione e quali sono stati i programmi che hanno interessato l'erogazione di questa parte

di denaro pubblico. Voglio infatti ricordare che abbiamo attuato questo intervento legislativo con l'obiettivo di rendere la stampa autosufficiente. E abbiamo ritenuto che uno dei mezzi migliori per raggiungere questo fine fosse quello di mettere le aziende editrici in grado di portare tutte quelle innovazioni e ristrutturazioni che fanno parte dell'ammodernamento di tutto il comparto produttivo del paese e che nell'impresa editrice sono state particolarmente recepite in questi ultimi anni.

Di fronte ai problemi sollevati dall'onorevole Macciotta, alla capacità di mantenimento dei livelli occupazionali e all'obiettivo della fine dell'assistenzialismo - sottolineato dal collega Zolla - certo, l'erogazione del credito agevolato non è tutto, ma è una parte rilevante. È anche un elemento importante la liberalizzazione dei punti di vendita ed il relativo adeguamento del prezzo dei giornali, dei quotidiani e dei periodici, e il non essere eccessivamente fiscali nella direzione della concentrazione. Ritengo molto importante il sostegno alle cooperative - e in questo senso le agevolazioni non sono previste solo nella legge n. 416 -, senza dimenticare che all'impresa editrice, pur nella delicatezza del fronte che occupa, deve essere riaffidato l'elemento fondamentale della sanità che si raggiunge anche in via autonoma.

Siamo comunque convinti che il provvedimento n. 1121 debba essere rapidamente approvato - e mi rammarico che non possiamo farlo questa mattina in mancanza del parere della I Commissione affari costituzionali - pur dichiarandoci disponibili a prendere in considerazione eventuali modifiche alla legge n. 416.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA